



**Banca Popolare
Valconca**

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Morciano di Romagna, 25 marzo 2019

Banca Popolare Valconca
Consiglio di Amministrazione



INDICE

PREMESSA.....	3
REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	3
VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	4
INDIPENDENZA DI GIUDIZIO.....	5



Premessa

L'art. 19 dello Statuto della Banca Popolare Valconca prevede che: “[1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza e disponibilità di tempo prescritti dalla legge, dalla disciplina secondaria e regolamentare applicabile, nonché dallo Statuto sociale”.

“[5] Ferme le eventuali diverse previsioni di cui alle normative tempo per tempo applicabili, almeno 2 (due) Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dalla disciplina secondaria e regolamentare vigente”.

Con le Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Parte prima Recepimento in Italia della CRD IV”, “Titolo IV – Governo societario, controlli interni gestione dei rischi”, “Capitolo 1 – Governo societario”, “sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali”), la Banca d'Italia ha indicato tra i principi generali che il corretto assolvimento delle funzioni prevede che “nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione”.

Requisiti di indipendenza

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, almeno 2 (due) Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza determinati conformemente alla legge e dalla disciplina secondaria e regolamentare vigente.

Non possono essere considerati Amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

- a. è coniuge con legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b a i.
- b. è un partecipante nella Banca
- c. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha



- ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di esponente presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d. ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e. ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di esponente presso la Banca;
 - f. è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione;
 - g. intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - h. esercita la revisione legale dei conti della Banca o è socio, amministratore o dipendente della società che esercita tale attività o di una entità associata, consorziata o comunque appartenente alla sua rete, come definita dalle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni attuative;
 - i. ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: membro del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale; presidente di giunta regionale, presidente di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; presidente o componente degli organi di comunità montane.”

Verifica dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'articolo 20, comma 11, del vigente Statuto “Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero richiesto dal vigente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto dell'altra lista alla quale sia stato attribuito il secondo maggior numero di voti. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il



Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza richiesto dal presente Statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti".

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del vigente Statuto "Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito".

Indipendenza di giudizio

I Consiglieri di Amministrazione agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono chiamati a comunicare le possibili situazioni di conflitto di interessi con la Banca che potrebbero ostacolare l'adeguato svolgimento dei compiti a loro assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dei propri membri alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti dalla normativa vigente, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca siano efficaci a fronteggiare i rischi che conflitti di interesse possono inficiare l'indipendenza dei Consiglieri o le decisioni del Consiglio di Amministrazione.